



Determina n. 112/2023

Roma, 20 luglio 2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE" AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, AL CONSORZIO CINECA DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO AVVIO E L'UTILIZZO TRIENNALE DELLA SOLUZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18 gennaio 2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale stabilisce il principio generale di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a pubblicare tempestivamente (art. 8) i documenti previsti dalla legge in una apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione Trasparente (art. 9), che deve essere costantemente aggiornata;

VISTI il piano della performance 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 28 aprile 2022 e il piano della performance 2023 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 17 luglio 2023, in particolare nelle parti in cui si è riconosciuto il valore strategico del perseguimento dell'adozione e l'affinamento del sistema informativo gestionale integrato CINECA (gestione documentale,



gestione giuridica ed economica del personale, contabilità) anche al fine di ottimizzare il tempo lavorativo del personale amministrativo del CREF, in carenza di organico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

VISTO l’art. 226, comma 5 del D.lgs. 36/2023, che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;

VISTO il previgente D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 5 che recepisce i presupposti legittimanti definiti dall’articolo 12 della direttiva 20/2014/UE e le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 disciplinando le condizioni che devono essere soddisfatte perché una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrino nell’ambito di applicazione del codice dei contratti, e l’art. 192 che prevede, al comma 1, l’istituzione presso l’ANAC, di un elenco delle “amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 5. (...) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”;

VISTO le linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio 20 settembre 2017, n. 951, che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, di cui all’art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - confermano che la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in particolare l’art. 1, comma 4, che prevede che “Restano ferme ... b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”, mentre l’art. 16 stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house: "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di



legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”, in particolare gli articoli 60 e 61;

VISTO lo statuto del Consorzio interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna), nella versione approvata il 6 maggio 2020, in particolare l'art. 2 da cui risultano la natura di consorzio senza fini di lucro costituito ai sensi del suddetto regio decreto e la totale partecipazione da parte di soli enti pubblici del settore dell'istruzione e ricerca, e l'art. 3 da cui emergono come primarie le finalità di supporto tecnico-informatico alle attività del MUR, delle università e degli enti di ricerca;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, il quale all'art. 9 comma 11 bis dispone che “Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo” e al comma 11 ter precisa che “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo” e tale norma non prevede condizioni sospensive della propria efficacia, rinviando alla attività degli organi consortili ogni determinazione sugli adeguamenti dello Statuto che si rendano eventualmente necessari o opportuni nel corso del tempo e che, ai sensi del comma 11-quater dell'art. 9 e alle condizioni dalla stessa indicate, sul cui rispetto vigilano gli organi consortili, “I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati”;

VISTO la delibera n. 67 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale, riconosciute le finalità istituzionali del CREF in linea con gli scopi e le finalità del Consorzio interuniversitario CINECA, veniva approvata la richiesta di adesione al CINECA;

VISTO la nota di riscontro del Consorzio (prot. 1389 dell'8 luglio 2022) con la quale il CINECA ha comunicato che, nella riunione del 5 luglio 2022, l'Assemblea Consortile ha approvato la richiesta di adesione del CREF; la domanda n. 4911 di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs.



n. 50/2016 effettuata dal RASA del CREF il 6 agosto 2022 e immediatamente riscontrata con ricevuta prot. 1585 del 6 agosto 2022;

VISTO la determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017, in particolare il par. 2.5 che prevede che "devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. *affidamenti in house*); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà" e che pertanto non deve essere acquisito il CIG in quanto l'affidamento non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il parere rilasciato dal Consiglio di Stato, Sezione I, numero 1142 del 1° luglio 2022, il quale esclude l'applicabilità del CIG nel caso degli affidamenti in-house;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 7, comma 2, del D.lgs. 36/2023 laddove prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato...";

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la soluzione Amministrazione Trasparente si pone come obiettivo quello di supportare il CREF nell'adempiere a quanto disposto in materia di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni come disposto dal D.lgs del 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, l'obiettivo è quello di minimizzare lo sforzo redazionale sfruttando le informazioni già presenti sulle applicazioni CINECA in uso presso l'Ente e governarne il flusso di pubblicazione, in modo da acquisirle in modo automatico



e sicuro ai fini della trasparenza. CINECA si avvale di una soluzione presente sul mercato per l'erogazione del portale e la redazione dei suoi contenuti, ed ha implementato le integrazioni con le proprie applicazioni. Il ricorso al mercato richiederebbe una completa riprogettazione delle procedure e tempi di sviluppo incompatibili con le priorità strategiche e i tempi richiesti dal CREF;

- importo del contratto: euro 10.200,00 al netto dell'I.V.A. (euro 6.000,00 attivazione una-tantum; euro 1.400,00 canone annuo);
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- clausole ritenute essenziali: durata triennale; quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, che le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, che all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali da esso previsti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1;

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 (esenzione dall'imposta per importi inferiori ad euro 40.000, imposta a carico dell'appaltatore pari ad euro 40 per importi compresi tra euro 40.000 e 150.000);

CONSIDERATO che CINECA è un consorzio interamente partecipato dal MUR, da università statali e enti pubblici di ricerca (tra cui il CREF), che svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;



CONSIDERATO che i suddetti soggetti pubblici svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi;

CONSIDERATO che le soluzioni informatiche realizzate e gestite da CINECA a beneficio dei propri consorziati costituiscono lo standard nell'ambito di università ed enti di ricerca, in quanto il Consorzio, a cui aderisce lo stesso MUR, ha da oltre mezzo secolo le più alte competenze nel settore;

CONSIDERATO che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di un consorzio che per missione ha lo sviluppo di prodotti e servizi per università e enti di ricerca. Questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l'evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative e permettono di sopperire alla scarsità delle risorse interne e alla necessità di aggiornamento costante;

CONSIDERATO che CINECA, nell'ambito della propria missione istituzionale di favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise e con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico dei consorziati attraverso idonei criteri di condivisione delle soluzioni, ha realizzato infrastrutture di calcolo, servizi applicativi e piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca e dell'istruzione e ha sviluppato per i consorziati la soluzione Amministrazione Trasparente, che si pone come obiettivo quello di supportare il CREF nell'adempiere a quanto disposto in materia di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni come disposto dal D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, l'obiettivo è quello di minimizzare lo sforzo redazionale sfruttando le informazioni già presenti sulle applicazioni CINECA in uso presso l'Ente e governarne il flusso di pubblicazione, in modo da acquisirle in modo automatico e sicuro ai fini della trasparenza, che risulta già collaudato da numerosi enti pubblici;

CONSIDERATO che alla data odierna il portale ANAC riporta la suddetta domanda n. 4911 inviata dal RASA del CREF ancora nello stato di "inviata", né risulta pervenuta per altra via alcun aggiornamento in merito da parte dell'Autorità anticorruzione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Commercio;

APPURATO che il suddetto contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici;

VISTO la proposta economica/bozza di atto di affidamento pervenuta a mezzo PEC da CINECA (prot. 1896 del 19 maggio 2023) e relativa documentazione tecnico-economica allegata;



RITENUTO OPPORTUNO procedere all'individuazione di un partner tecnologico in grado di fornire il servizio di erogazione del portale e messa a disposizione di procedure automatizzate per la redazione dei suoi contenuti secondo quanto disposto dal D.lgs. 33/2013, ed ha implementato le integrazioni con le proprie applicazioni.

RITENUTO di affidare il contratto avente ad oggetto la fornitura sopra descritta al Consorzio, come da offerta presentata, ritenuta congrua, soprattutto alle tempistiche di attivazione, in linea con le priorità strategiche dell'Ente;

ACCERTATA la disponibilità di budget per l'esercizio 2023 nella contabilità UGov, per euro 7.400,00 + IVA (euro 9.028,00 IVA inclusa) per le finalità di cui di cui sopra, da imputare sulla voce CoAn CA.C.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni;

ATTESTATO che il dott. Alessandro Orlandi non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e in particolare:

- il DURC in corso di validità (prot. 2824);

dalla quale non risultano segnalazioni ostative ai fini dell'affidamento

per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, alla affidamento del contratto avente ad oggetto avvio e l'utilizzo triennale della soluzione "Amministrazione trasparente" all'operatore economico Consorzio CINECA C.F. 00317740371, partita IVA 00502591209 con la formula dell'in-house providing, per un importo pari a 10.200,00, oltre IVA come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

IL CONTRATTO SARÀ SOTTOSCRITTO mediante scambio di lettere commerciali;

DI RISERVARSI, con successivo provvedimento, di specificare il budget necessario per coprire la restante somma relativa agli anni d'appalto successivi al primo;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di cui trattasi non è richiesto il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

DI INDIVIDUARE, in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.lgs. 36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: dott. Alessandro Orlandi;

DI DEMANDARE al RUP:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. 36/2023;

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Sbrana